

**NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE
PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE**

(In esecuzione del Decreto emesso dalla Sez. III BIS del TAR Lazio n. 08790 del 04 novembre 2022, che a sua volta dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'Ordinanza del Tar del Lazio n. 836/2019)

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III Bis, REG. RIC. N. 08791/2022;

1.1 Nomi dei ricorrenti:

la Dott.ssa **GIAMILA RIENZI** (C.F. RNZGML74H64H501W), rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Rienzi, dall'Avv. Gino Giuliano e dall'Avv. Marta Perugi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Viale delle Milizie n.9;

2. Amministrazioni intimare:

-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, costituito in giudizio;

-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, costituito in giudizio.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo:

-Decreto del Ministero dell'Istruzione R.0000108 del 28/04/2022 riguardante *“Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto – legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”*

–“Bando di Concorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 39 del 17 maggio 2022 di cui al Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione R.0001081 del 06/05/2022, con cui è stata indetta la procedura concorsuale straordinaria articolata per regione per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022”;

-Nota del Ministero dell'Istruzione del 17.05.2022- di cui al D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022 nella parte in cui prevede che *“Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.*

-Mancata accettazione della domanda presentata dalla odierna ricorrente e della conseguente – ove intervenga – esclusione dalla procedura concorsuale di cui sopra;

-Tutti gli atti connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti, ancorchè di estremi sconosciuti, nonché relativamente alla valutazione del servizio di chi ricorre e compresi i verbali di determinazione dei criteri e di valutazione dei titoli nel caso in cui fossero interpretati in maniera negativa.

3.1 Estremi dei provvedimenti impugnati con motivi aggiunti di cui al ricorso introduttivo:

-**Nota del Ministero dell'Istruzione del 21 luglio 2022, assunta al prot. N. 0027895**, che ha rigettato la istanza di accesso presentata dalla odierna ricorrente in data 21 giugno 2022 ai sensi dell'art. 2, nonché artt. 22 e ss. L. 241/90, sul presupposto che l'art. 4, comma 3 del DDG n. 1081 del 6 maggio 2022, che disciplina la procedura in oggetto, prevede espressamente che i candidati *“presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica”* e che *“il diritto di accesso debba essere escluso nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione”*.

-**Graduatoria di merito** per posti relativi alla procedura concorsuale di cui al *“Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione R.0001081 del 06/05/2022, con cui è stata indetta la procedura concorsuale straordinaria articolata per regione per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022”*, per la classe di concorso A022 Lazio.

3.2 Sunto dei Motivi di ricorso introduttivo:

-Con D.D. n. 0001081 del 06.05.2022, successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 39 del 17 maggio 2022, veniva indetta da parte del Ministero dell'Istruzione, la *“Procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione, per la copertura di posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022”*;

-Tale procedura concorsuale prevedeva, ai sensi dell'art. 3 co. 1 del bando, i seguenti requisiti di ammissione:

“a) abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

b) non aver partecipato alle procedure di cui all'art. 59, comma 4, del decreto-legge o, pur avendo partecipato, non essere stati destinatari di una individuazione quali aventi titolo ad assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma;

c) avere svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell'art. 11, comma

14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando quanto previsto alla lettera d);

d) avere svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera c), nella specifica classe di concorso per la quale si concorre”.

-All’art. 4 co. 3, il medesimo Decreto prevedeva che la domanda di ammissione dovesse essere presentata **unicamente con modalità telematiche, a pena di esclusione.**

-In data 13 giugno 2022 l’odierna ricorrente tentava di presentare per via telematica la propria domanda di ammissione per la classe di concorso A022 per la Regione Lazio, in virtù dei seguenti servizi scolastici al momento della presentazione della domanda:

- Anno scolastico 2018/2019: 65 giorni di servizio

-Dal 23.11.2018 al 09.12.2018;

-Dal 21.01.2019 al 05.02.2019;

-Dal 06.02.2019 al 22.02.2019;

-Dal 23.02.2019 al 08.03.2019;

Servizio svolto su classe di concorso A022

- Anno scolastico 2019/2020: 180 giorni di servizio

-Dal 11.10.2019 al 30.06.2020;

Servizio svolto su classe di concorso A022

- Anno scolastico 2020/2021: 180 giorni di servizio

-Dal 05.10.2020 al 06.06.2021;

Servizio svolto su classe di concorso A022

- Anno scolastico 2021/2022: 234 giorni di servizio

-Dal 01.10.2021 al 31.12.2021 servizio svolto come docente formatore esterno (91 giorni);

-Dal 07.02.2022 al 30.06.2022 (143 giorni);

Servizio svolto su classe di concorso A022.

-Tuttavia, il sistema informatico preposto al ricevimento delle domande di ammissione dei candidati non le consentiva di inviare la propria domanda, in quanto la piattaforma online non le permetteva di inserire tra i servizi di insegnamento prestati, anche quello in qualità di docente formatore esterno, **così come previsto dalla Guida Operativa per l’utente alla presentazione della istanza di partecipazione al concorso e come richiesto nella compilazione della domanda online.**

-Pertanto, **l’odierna ricorrente SI VEDEVA DI FATTO COSTRETTA A PRESENTARE LA DOMANDA A MEZZO PEC, PER NON ESSERE INGIUSTAMENTE ESCLUSA DALLA PROCEDURA CONCORSUALE, PUR AVENDO MATURATO I TRE ANNI DI SERVIZIO RICHIESTI DALLA LETTERA C) DELL’ART. 3, IN QUANTO AD AVVISO DEL SISTEMA NON LE**

POTEVA ESSERE CONTEGGIATO ANCHE IL PERIODO DI SERVIZIO SVOLTO QUALE DOCENTE FORMATORE ESTERNO.

-Ciò premesso, il DM 0001081 del 06.05.2022 e gli altri provvedimenti impugnati in questa sede, ove interpretati nel senso di limitare la partecipazione al concorso a chi abbia maturato tre anni di insegnamento presso le Istituzioni statali, senza ricomprendere anche l'attività di docente formatore esterno e dunque escludere quanti abbiano maturato il suddetto servizio - sono gravemente illegittimi e meritano l'annullamento *in parte qua*, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1-ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO DIPARTIMENTALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE R. 0001081 DEL 06.05.2022. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59 co 9 BIS L. 23 LUGLIO 2021 N. 106 E DELL'ART. 11, COMMA 14, DELLA L. 3 MAGGIO 1999, N. 124. ECCESSO DI POTERE NELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE DELLA ILLOGICITA' E INGIUSTIZIA MANIFESTE, DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Come emerso in premessa, l'odierna ricorrente risulta in possesso di tutti i requisiti previsti dall'impugnato Bando di Concorso di cui al D.D. n. 0001081 del 06.05.2022, ai fini della partecipazione utile per l'attribuzione di incarichi di docenza a tempo indeterminato per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022.

Ciò nonostante, **per il fatto di non poter inserire nella domanda telematica il servizio di docente formatore scolastico esterno, si è vista di fatto escludere dalla procedura.**

Orbene, tale esclusione è gravemente illegittima, oltre che irragionevole ed illogica, per le ragioni che seguono.

In primo luogo in quanto, contrariamente a quanto previsto dallo stesso bando, che richiede per essere ammessi **“un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni”**, **quale che sia**, risulta basata sul presupposto di non considerare utile il servizio prestato in qualità di docente formatore esterno.

Infatti **IL RUOLO DI FORMATORE ESTERNO DEVE NECESSARIAMENTE ESSERE CONSIDERATO A TUTTI GLI EFFETTI UN SERVIZIO DI INSEGNAMENTO IN AMBITO SCOLASTICO.**

Come del resto previsto dall'art. 3, lett b del D.A. n. 895/2001- Regolamento sulla *“Disciplina delle modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali”* - nel caso in cui venga accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, l'istituzione scolastica potrà rivolgersi al personale esterno mediante la procedura di seguito indicata:

“Il conferimento dell’incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Ciò comporta che l’incarico possa essere conferito soltanto in seguito all’espletamento di una procedura selettiva e trasparente. Tramite avviso sul sito web dell’istituto, il Dirigente emana l’avviso pubblico di selezione degli esperti con apposito decreto che contiene l’indicazione dei criteri di ammissibilità e la modalità di selezione che si intendono adottare, in modo da garantire il rispetto dei principi di legittimità, efficacia, efficienza, trasparenza, pari opportunità e non discriminazione.

Nello specifico, come di rimando al D.A. suindicato, **per le figure di esperti esterni** si richiede **documentata esperienza in attività pluriennali per l’area interessata** e sono presi in considerazione in particolare i seguenti criteri:

- adeguatezza dei titoli;
- rilevanza del curriculum (laurea, titoli di specializzazione, abilitazioni specifiche);
- esperienze specifiche nella particolare area di intervento;
- **congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell’insegnamento/attività formativa per i quali è bandita la selezione;**
- eventuali precedenti esperienze specifiche.

Non solo! **La nomina e l’attività di docente formatore esterno si svolge a pieno titolo nell’ambito delle Istituzioni scolastiche, quindi quale attività didattica e formativa.**

ED ESSO E’ PIU’ RILEVANTE E CULTURALMENTE IMPEGNATIVO DEL NORMALE INSEGNAMENTO, ESSENDO DIRETTO A FORMARE GLI STESSI DOCENTI....

Ed infatti, come si evince dai criteri utilizzati affinché i Dirigenti Scolastici nominino esperti formatori esterni, **l’attività che gli stessi svolgono deve essere necessariamente considerata come attività di insegnamento a tutti gli effetti ed equiparata a quella dei docenti ordinari e di sostegno a cui viene riconosciuto l’accesso a tale concorso.**

Alla luce di quanto sin qui esposto, **l’incarico di docente formatore esterno appare pertanto perfettamente equiparabile ad un incarico di docenza ordinaria, in quanto richiede in capo a chi esercita tale attività, capacità e competenze tecnico-professionali specifiche di insegnamento.**

Dunque, il presente Bando di Concorso appare violato in concreto in quanto non esclude assolutamente quel servizio nella scuola, ovvero del tutto illegittimo nella parte in cui, seppur richiamando l’art 59 co 9 bis L. 23 luglio 2021 n. 106, venga interpretato nel senso di non prevedere che tra i requisiti di partecipazione al predetto Concorso venga incluso anche il servizio scolastico di formatore esterno.

Il richiamato art. 59 co 9 bis L. 23 luglio 2021 n. 106 infatti prevede che *“In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l’anno*

scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1,2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e' bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, UN SERVIZIO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DI ALMENO TRE ANNI ANCHE NON CONSECUTIVI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI SCOLASTICI, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124", SENZA AFFATTO SPECIFICARE CHE DEBBA TRATTARSI DI SERVIZIO DI INSEGNAMENTO INTESO IN SENSO RESTRITTIVO, QUALE ATTIVITA' DI DOCENZA IN SENSO PROPRIO escludendo la docenza di formazione degli stessi docenti.

Pertanto, non si comprende come non sia stata consentita alla odierna ricorrente la possibilità di inserire nella presentazione della propria istanza di partecipazione, anche il servizio svolto in qualità di formatore esterno costringendola a presentare la domanda a mezzo PEC.

Del resto, il Bando in esame non richiama solamente il suddetto articolo, ma anche l'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, secondo cui per calcolare l'anno di servizio come svolto per intero, sono necessari almeno 180 giorni di servizio in ambito scolastico, anche in questo caso senza specificare il titolo del suddetto servizio.

Per i motivi sin qui esposti il bando è da considerarsi palesemente violato dal Miur, ovvero esso stesso illegittimo ove interpretato illegittimamente nel senso di non ammettere la possibilità di presentare la domanda di ammissione a quanti, come la odierna ricorrente, pur avendo prestato servizio presso istituti scolastici statali per molti anni e pur avendo maturato una esperienza come docenti, non hanno potuto inserire il servizio dagli stessi svolto come docenti formatori esterni.

2- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3, LEGGE N. 241/1990. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 111 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE NELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE DELLA CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, SVIAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come si è osservato in premessa, il Bando di Concorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale n. 39 del 17 maggio 2022 di cui al Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione R.0001081 del 06/05/2022, ai sensi dell'art. 4, comma 3, prescrive che "la istanza di partecipazione al concorso debba essere presentata unicamente in modalità

telematica ai sensi del Decreto legislativo 7 marzo 2005, 82 e successive modificazioni, attraverso l'applicazione "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive" previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata dal Ministero con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)".

Ebbene, l'odierna ricorrente si è vista preclusa la possibilità di inoltrare la domanda telematicamente, non avendo potuto inserire il servizio scolastico statale prestato in qualità di formatore esterno, con conseguente esclusione dalla procedura, anche alla luce di quanto disposto dallo stesso articolo di cui sopra, nella parte in cui prescrive che *"Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione"*.

Risulta pertanto evidente l'illegittimità delle disposizioni in esame, ove si consideri che chi intende impugnare il citato bando di concorso è legittimato a ricorrere solo presentando la domanda di partecipazione, perché solo attraverso la presentazione della domanda si può manifestare l'interesse a ricorrere, ma appunto tale facoltà è stata preclusa alla odierna ricorrente dal decreto stesso, con conseguente violazione degli artt. 24 e 111 Cost.

In conclusione, infatti, il DM impugnato avrebbe piuttosto dovuto consentire diverse modalità di presentazione della domanda, così da non precludere a priori e in astratto la facoltà di presentare ricorso giurisdizionale avverso una eventuale esclusione dalla procedura.

In ogni caso la ricorrente ha egualmente presentato la domanda nei termini a mezzo PEC.

3. - ILLEGITTIMITA' DEL BANDO DI CUI ALL'EPIGRAFE PER VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA CE DEL 07/09/2005 N. 36 – 05/36/ RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI NELLA PARTE IN CUI (ART. 3 COMMA 3) STABILISCE IL PRINCIPIO SECONDO CUI L'ESPERIENZA LAVORATIVA TRIENNALE EQUIVALE ALL'ABILITAZIONE

I docenti precari hanno subito negli anni dal Governo Italiano una serie impressionante di abusi ed ingiustizie l'ultima delle quali consiste, appunto, nella mancata possibilità per molti di questi, tra cui l'odierna ricorrente, di accedere al concorso il cui bando oggi si impugna.

Ai sensi della Direttiva Europea 36/05 è infatti abilitato alla professione chiunque abbia un titolo valido allo svolgimento della stessa e almeno tre anni di esperienza lavorativa alle spalle.

Prevede infatti il **comma 3 dell'art. 3** della precitata direttiva che: **"E' assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato da un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo ai sensi dell'art. 2 paragrafo 2 certificata dal medesimo"**.

Il principio che si deduce dalla lettura delle disposizioni appena richiamate è quindi che se Tizio – cittadino di uno Stato membro – è titolare di una qualifica professionale (addirittura) acquisita in uno Stato terzo ma riconosciuta in uno Stato membro, Tizio può esercitare la professione regolamentata e per la quale possiede la qualifica in uno qualsiasi degli Stati membri (art. 2 par. 2) se tale Stato gli riconosce detta qualifica. **Se poi, l'esperienza lavorativa si protrae per tre anni in quello Stato (che ha riconosciuto la qualifica e che ha impiegato Tizio in un lavoro corrispondente), tale esperienza lavorativa va considerata come titolo di formazione anche nello Stato membro ospitante (art. 3 par. 3).**

Detto in altri termini, se in Italia è previsto per l'esercizio della professione di insegnante un titolo di formazione (diploma della scuola di specializzazione che rilascia la abilitazione) ed accade che una scuola italiana impieghi un docente che ha ottenuto un titolo equipollente in un altro Stato e valido per l'esercizio della professione di docente (titolo che nella maggior parte dei casi è semplicemente la laurea!!), dopo tre anni di esperienza lavorativa italiana quel docente straniero ottiene l'abilitazione.

Dunque **L'ESPERIENZA LAVORATIVA ABILITA AL PARI DELLA FREQUENZA DI UNA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE (PRIMA SSIS OGGI TIROCINI FORMATIVI).**

Ebbene, in applicazione dei suddetti principi, il Ministero resistente, richiamando il D.lgs.vo 9/11/2007 n. 206, che recepisce la Direttiva 2005/36/CE, ha ammesso che **il riconoscimento dell'abilitazione è dovuto anche nel caso di effettivo svolgimento dell'attività professionale per almeno tre anni sul territorio dello Stato membro in cui è stato conseguito o riconosciuto il titolo di laurea.** Si legge infatti nella nota MIUR del 7 maggio 2012: *"...ove si trascurasse questa esigenza ... potremmo incorrere in probabili sentenze di condanna dell'Amministrazione a dare attuazione al D.Lgs. 9/11/2007 n. 206 che, in esecuzione della direttiva comunitaria 2005/36, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, fa discendere il riconoscimento dell'abilitazione anche all'effettivo svolgimento dell'attività professionale per almeno tre anni sul territorio dello Stato membro in cui è stato conseguito o riconosciuto il titolo di laurea, previo apposito percorso di abilitazione".*

La cosiddetta abilitazione – ovvero il riconoscimento di una qualifica completa – stando alla norma comunitaria è quindi ottenibile mediante corsi appositi aventi valore abilitante, oppure (e quindi in alternativa), **mediante l'esperienza professionale legittimamente svolta – avendone titolo – per almeno 36 mesi.**

Nel caso dei docenti di scuola dell'infanzia e secondaria, come l'odierna ricorrente, quindi, se in possesso di valido titolo di accesso professionale, **l'aver svolto un servizio per almeno 36 mesi in modo legittimo nel territorio dello Stato che ha rilasciato o riconosciuto il titolo di accesso, costituisce di per sé, ai sensi della norma comunitaria**

una procedura abilitante in quanto, come ricordato dallo stesso MIUR nei tanti casi di riconoscimento di titoli comunitari (e non comunitari) non italiani, "l'esperienza ne integra e completa la formazione".

Da quanto finora esposto si può dedurre la seguente conclusione: **è illegittimo il bando di concorso per contrasto con la Direttiva Comunitaria 05/36/CE nella parte in cui e nel caso in cui venga interpretato come escludente dalla partecipazione al concorso per l'assegnazione di cattedre di docenza a tempo indeterminato tutti i docenti che abbiano una esperienza lavorativa di tre anni, maturata come docenti formatori in ambito scolastico e non come docenti in senso comune ordinario.**

Tra l'altro si osserva che il principio per cui l'esperienza lavorativa fa maturare dei diritti e dei titoli in capo al lavoratore (nel nostro caso docente) è un principio ricorrente nel diritto comunitario. Difatti, addirittura, la Direttiva 1990/70/CE fa discendere dallo svolgimento della prestazione lavorativa l'assunzione a tempo indeterminato!!!! Il bando che si impugna, invece, non vuole neppure ammettere al concorso (e dunque dare una semplice chance di assunzione) coloro che, come l'odierna ricorrente, da anni ed anni quotidianamente prestano le proprie capacità lavorative a servizio della scuola.

* * * *

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Si fa presente che, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che, in virtù dell'inserimento degli odierni ricorrenti, potrebbero risultare scavalcati in graduatoria, considerato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'ingente numero di controinteressati e per la difficoltà a reperirli, e che, ai sensi di legge, quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile o difficile, si può procedere alla notifica per pubblici proclami (cfr. precedenti del TAR Lazio e del Consiglio di Stato sulla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area tematica del sito istituzionale del MIUR (v. Miur - pubblici proclami)).

3.3 Sunto dei Motivi del ricorso per motivi aggiunti di cui al ricorso introduttivo:

-Medio tempore, lo scorso 21 giugno, l'odierna ricorrente presentava una formale istanza alle amministrazioni competenti, ai sensi dell'art. 2 L. 241/90, affinché il Ministero dell'Istruzione si pronunciasse sulla domanda presentata dalla stessa via PEC, *“onde consentirle di presentare eventuale ricorso al competente TAR Lazio, per il riconoscimento del diritto a partecipare in tempo utile, oltre che per il risarcimento del danno per un deprecabile ed errato rigetto della domanda”*, nonché istanza ai sensi degli artt. 22 e ss della L. 241/90 per avere accesso a tutti gli atti del procedimento relativo alla domanda presentata ai fini della partecipazione al concorso in oggetto.

-Riscontrava tale istanza il Ministero dell'Istruzione con nota del 21.07.2022, prot n.

0027895 dichiarando che l'unica modalità di presentazione della domanda possibile fosse quella telematica e negando l'accesso alla documentazione richiesta sulla base di una presunta genericità della stessa, tale da non consentirne l'accesso.

-Avverso tale ultima nota di diniego la Dott.ssa Rienzi presentava formale ricorso dinanzi alla Commissione per l'Accesso, la quale accoglieva la richiesta avanzata in data 12 ottobre 2022, evidenziando che la ricorrente vantasse, un interesse endoprocedimentale ex artt. 7 e 10 della L.241/90 ad accedere alla documentazione richiesta.

-L'Ufficio Scolastico Regionale di competenza, in pendenza del ricorso principale, ha provveduto ad indire le successive prove concorsuali e all'esito delle stesse a pubblicare la Graduatoria di merito per la classe di concorso della odierna ricorrente- A022 Lazio relativa alla procedura straordinaria di cui al D.D. 1081/2022, pubblicata in data 29.09.2022;

Ciò esposto, l'odierna ricorrente, con il presente atto per motivi aggiunti, intende estendere l'impugnativa avanzata di cui al ricorso principale, anche nei confronti della Nota del Ministero dell'Istruzione di cui sopra e alla graduatoria di merito per la classe di concorso A022 Lazio, relativa alla procedura straordinaria di cui al D.D. n. 1081/2022, in quanto chiaramente atto consequenziale a quelli già oggetto di impugnazione, nonché introdurre nuovi motivi di impugnazione, per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. SULLA ILLEGITTIMITA' DERIVATA DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA

Alla luce della premessa effettuata, bisogna rilevare come la Graduatoria di merito che si impugna in data odierna, dovrebbe essere annullata come conseguenza dell'illegittimità derivata del Bando di Concorso in esame: come si legge anche nell'ultima nota del Ministero dell'Istruzione, del 21.07.2022, prot. n. 0027895, nel prescrivere che la istanza di partecipazione al concorso dovesse essere presentata unicamente in modalità telematica, lo stesso Bando, precludeva alla odierna ricorrente la possibilità di inoltrare la domanda telematicamente, non avendo la stessa potuto inserire il servizio scolastico statale prestato in qualità di formatore esterno, con conseguente esclusione dalla procedura.

Nell'ambito del caso che ci riguarda, di fatto, il Bando di cui al ricorso principale, costituisce il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti consequenziali, quali la Graduatoria definitiva di merito che si impugna in questa sede, sicché il suo venir meno travolge automaticamente tali atti successivi, perché l'invalidità dell'uno si riversa necessariamente sull'altro.

Risulta di conseguenza evidente l'illegittimità del bando impugnato, che avrebbe piuttosto dovuto consentire diverse modalità di presentazione della domanda, così da non precludere a priori e in astratto la facoltà di presentare ricorso giurisdizionale avverso una eventuale esclusione dalla procedura e di conseguenza risulta illegittima la graduatoria di merito che

ne è derivata: l'invalidità derivata infatti, discenderebbe dal principio secondo cui i vizi di un atto possono riverberarsi su un altro, in virtù del rapporto che li lega. Tale rapporto può intercorrere non solo tra provvedimenti autonomi, ma anche tra atti endoprocedimentali e provvedimento finale, o addirittura tra atti ontologicamente diversi. L'invalidità derivata richiede quindi un esame attento del rapporto tra vari atti della sequenza procedimentale. Tale effetto caducante può essere ravvisato solo quando tra gli atti vi sia un rapporto di presupposizione–consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l'atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, proprio come accade in relazione al caso di specie.

Pertanto, l'annullamento del provvedimento presupposto, deve necessariamente ripercuotersi su quello presupponente, che è travolto e caducato, venendo meno la situazione giuridica che costituisce la condizione unica e necessaria per la sua legittima esistenza.

Come detto, sotto l'aspetto strutturale, gli atti, quale il Bando in esame e la successiva Graduatoria di merito, sono in una relazione di successione giuridica e cronologica, o di necessario concatenamento: l'atto presupposto non soltanto precede e prepara quello presupponente, ma ne è il sostegno esclusivo, tale che l'esistenza e la validità di quello presupposto sono condizioni indispensabili affinché l'altro possa legittimamente esistere e produrre la propria efficacia giuridica.

Sotto l'aspetto funzionale, i diversi atti risultano preordinati alla realizzazione di un unico rapporto amministrativo, riguardano cioè un unico bene della vita; ciascun atto spiega da solo taluni effetti giuridici ma soltanto congiuntamente all'altro dà vita al rapporto giuridico nel complesso.

Infatti, essendo gli atti concatenati, pertanto, le sorti dell'atto presupposto si ripercuotono inevitabilmente su quelle dell'atto presupponente. A seguito dell'annullamento dell'atto presupposto e della rimozione dei relativi effetti con efficacia retroattiva, il rapporto amministrativo originato dall'atto dipendente non può sussistere: *“Da quanto detto emerge che, sul piano della disciplina, l'illegittimità ed il conseguente annullamento dell'atto presupposto determinano l'illegittimità di quello conseguente, venendo meno la situazione giuridica che costituisce la condizione unica e necessaria per la sua legittima esistenza (cd.invalidità derivata): l'annullamento del provvedimento presupposto si ripercuote su quello presupponente, che è travolto e caducato.*

Ed invero, l'atto presupposto è fondamento esclusivo di quello applicativo, nel senso che l'esistenza e la validità del primo sono condizioni necessarie affinché il secondo possa legittimamente venire ad esistenza; non è possibile che l'atto presupposto non esista o, qualora emanato, sia successivamente eliminato (dal giudice o dalla P.A. in via di autotutela) e che rimanga legittimamente in vita quello dipendente.

Infatti, essendo gli atti concatenati, le sorti dell'atto presupposto si ripercuotono

inevitabilmente su quelle dell'atto presupponente: gli effetti sostanziali prodotti da quest'ultimo postulano l'avvenuta realizzazione di quelli prodotti dall'atto presupposto, di tal ch , se questi, a seguito dell'annullamento dell'atto presupposto, sono stati rimossi con efficacia retroattiva, il rapporto amministrativo originato dall'atto dipendente non pu  sussistere" (sentenza Consiglio di Stato, sez. III, 10 novembre 2020 n. 6922).

Ebbene, in conclusione, risulta quindi logico supporre che nel momento in cui si ritiene che il Bando di concorso sia gravemente viziato da illegittimit  ed eccesso di potere, la stessa illegittimit  dovr  travolgere anche la Graduatorie di merito strettamente connesse e derivate, compresa quella che in data odierna s'impugna;

2. SULLA ERRONEA MOTIVAZIONE POSTA ALLA BASE DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DEL 21 LUGLIO 2022, ASSUNTO AL PROT. N. 0027895: VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/1990, VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3, LEGGE N. 241/1990. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 111 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE NELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE DELLA CONTRADDITTORIET , ILLOGICIT , DISPARIT  DI TRATTAMENTO, CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, SVIAMENTO, IRRAGIONevolezza, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Con riferimento all'istanza formulata dalla odierna ricorrente, ai sensi dell'articolo 2 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, si vuole evidenziare quanto riscontrato dal Ministero competente, il quale precisava che l'art. 4, comma 3 del DDG n. 1081 del 6 maggio 2022, disciplinante la procedura in oggetto, indicasse espressamente che i candidati dovessero presentare istanza di partecipazione al concorso *"unicamente in modalit  telematica"*.

Tale nota del Ministero dell'Istruzione, confermava pertanto la possibilit  per il candidato di presentare la propria domanda di partecipazione, esclusivamente tramite le modalit  prescritte dal Bando di Concorso.

Come si   osservato in premessa di cui al ricorso principale, infatti, il Bando di Concorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale n. 39 del 17 maggio 2022 di cui al Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione R.0001081 del 06/05/2022, ai sensi dell'art. 4, comma 3, prescriveva che la istanza di partecipazione al concorso dovesse essere presentata unicamente in modalit  telematica *"ai sensi del Decreto legislativo 7 marzo 2005, 82 e successive modificazioni, attraverso l'applicazione "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive" previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata dal Ministero con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)"*.

Ebbene, l'odierna ricorrente si   vista preclusa la possibilit  di inoltrare la domanda telematicamente, non avendo potuto inserire il servizio scolastico statale prestato in qualit  di formatore esterno, con conseguente esclusione dalla procedura, anche alla luce di quanto

disposto dallo stesso articolo di cui sopra, nella parte in cui prescriveva che *“Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione”*.

Pertanto, risulta ad oggi evidente l'illegittimità delle disposizioni in esame, ove si consideri che chi intende impugnare il citato bando di concorso sia legittimato a ricorrere solo presentando la domanda di partecipazione, perché solo attraverso la presentazione della domanda si può manifestare l'interesse a ricorrere, ma appunto tale facoltà veniva preclusa alla odierna ricorrente dal decreto stesso, con conseguente violazione degli artt. 24 e 111 Cost.

In conclusione, infatti, il DM impugnato avrebbe piuttosto dovuto consentire diverse modalità di presentazione della domanda, così da non precludere a priori e in astratto la facoltà di presentare ricorso giurisdizionale avverso una eventuale esclusione dalla procedura.

In ogni caso la ricorrente presentava egualmente la domanda nei termini a mezzo PEC.

La risposta di diniego avanzata dall'Amministrazione, risultava pertanto essere del tutto fuori luogo e inconferente, non avendo nulla a che vedere con gli atti richiesti, apparendo del tutto sfornita di vera motivazione e non essendo nemmeno in grado di esprimere compiutamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste alla base, determinando così una palese violazione dell'art. 3 L. 241/90: *“Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere infatti motivato e la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”* (**Corte appello Sassari sez. lav., 26/05/2021, n.118**).

L'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo deve dar conto, delle ragioni della scelta concretamente effettuata dall'amministrazione, che in relazione al caso di specie risultavano essere insussistenti, in quanto l'amministrazione competente rigettava la richiesta della odierna ricorrente, sulla base di affermazioni che nulla avevano a che vedere con le richieste avanzate con l'istanza d'accesso di cui si discute.

Pertanto, ancora una volta, con la nota di riscontro in esame, il Ministero dell'Istruzione, non prendeva realmente in considerazione, le richieste avanzate dalla odierna ricorrente; infatti, il Ministero dell'Istruzione avrebbe dovuto, oltre a quanto sin qui rappresentato, valutare l'interesse all'accesso della odierna ricorrente in astratto e senza che potesse operare, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza, plausibilità o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso e quindi la legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante (tra le tante e per tutte, T.A.R. Catania, sez. VI, 12 maggio 2016 n. 1285).

In linea di principio, dunque, l'amministrazione detentrica dei documenti amministrativi,

purchè direttamente riferibili alla tutela- anche di carattere conoscitivo, preventivo e valutativo da parte del richiedente di un interesse personale e concreto, non può limitare il diritto di accesso se non per motivate esigenze di riservatezza (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 5 novembre 2009 n. 10838).

Attualmente e proprio per i motivi indicati, risulta pendente formale ricorso dinanzi alla Commissione per l'accesso con la quale la Dott.sa Rienzi decideva di impugnare il diniego ricevuto in data 21 luglio 2022, relativo alla richiesta dalla stessa avanzata con istanza d'accesso in data 21 giugno 2022.

3.SULLA ILLEGITIMITA' DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE, IV SERIE SPECIALE, N. 39 DEL 17 MAGGIO 2022 DI CUI AL DECRETO DIPARTIMENTALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE R. 0001081 DEL 06.05.2022, NELLA PARTE IN CI RICHIAMANDO LA L. 3 MAGGIO 1999 N. 124, ART. 11 CO 14 , PREVEDE CHE "IL SERVIZIO DI INSEGNAMENTO NON DI RUOLO PRESTATO A DECORRERE DALL'ANNO SCOLASTICO 1974-1975 E' CONSIDERATO COME ANNO SCOLASTICO INTERO SE HA AVUTO LA DURATA DI ALMENO 180 GIORNI OPPURE SE IL SERVIZIO SIA STATO PRESTATO ININTERROTTAMENTE DAL 1 FEBBRAIO FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE".

Come rappresentato in fatto di cui al ricorso principale, l'odierna ricorrente dichiarava prestati i seguenti servizi:

- Anno scolastico 2018/2019: 65 giorni di servizio

-Dal 23.11.2018 al 09.12.2018;

-Dal 21.01.2019 al 05.02.2019;

-Dal 06.02.2019 al 22.02.2019;

-Dal 23.02.2019 al 08.03.2019;

Servizio svolto su classe di concorso A022

- Anno scolastico 2019/2020: 180 giorni di servizio

-Dal 11.10.2019 al 30.06.2020;

Servizio svolto su classe di concorso A022

- Anno scolastico 2020/2021: 180 giorni di servizio

-Dal 05.10.2020 al 06.06.2021;

Servizio svolto su classe di concorso A022

- Anno scolastico 2021/2022: 234 giorni di servizio

-Dal 01.10.2021 al 31.12.2021 servizio svolto come docente formatore esterno (91 giorni);

-Dal 07.02.2022 al 30.06.2022 (143 giorni);

Servizio svolto su classe di concorso A022.

Dunque, per l'anno scolastico 2021/2022 dichiarava un totale di 234 giorni di servizio così

ripartiti:

-Dal 01.10.2021 al 31.12.2021 servizio svolto come docente formatore esterno (91 giorni);

-Dal 07.02.2022 al 30.06.2022 (143 giorni);

In qualità di Servizio svolto su classe di concorso A022.

Stando a quanto previsto dalla l. 3 maggio 1999 n. 124, espressamente richiamata nel Bando di Concorso oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 3 co 1, l'anno scolastico è da considerarsi svolto per intero se la durata del servizio sia stata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

A tal proposito occorre rilevare che, come sopra richiamato, per l'a.s. 2021/2022, l'odierna ricorrente prendeva servizio in qualità di docente in data 7 febbraio 2022 sino alla data del 30 giugno 2022 per un tot di 143 giorni lavorativi.

Di fatto, l'odierna ricorrente, lavorava ben oltre il termine delle operazioni di scrutinio finale, tenutesi in data 8 giugno 2022, in quanto rimaneva in servizio quale coordinatrice della classe terza sez C, scuola I.C. Dante Alighieri plesso Cassiodoro, Roma (RM) svolgendo la funzione di docente di commissione d'esame come insegnante di storia e geografia, nonché presidentessa della sottocommissione e concludendo i lavori per la data del 30 giugno 2022.

La stessa, pertanto, lavorava per tutto il mese di giugno 2022, per un totale di ben 22 giorni lavorativi aggiuntivi oltre il termine degli scrutini finali!

A tal fine, occorre rilevare che con la nota 30345 del 4 ottobre 2021, il Ministero rendeva pubbliche le linee operative per l'anno di prova e formazione dei docenti neoassunti 2021/22, confermando il modello formativo già utilizzato negli scorsi anni scolastici, ovvero ripristinando la possibilità per un contingente ridotto di docenti (su domanda), di dedicare una parte del monte ore a visite di studio svolte in scuole caratterizzate un contesto professionale innovativo.

A fronte di ciò, secondo tale nota, **risultano computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio**, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario, straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti, ossia:

- le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1 della L. n. 937/1977;
- le vacanze natalizie e pasquali;
- il giorno libero;
- i periodi d'interruzione delle lezioni dovuti a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche, amministrative e referendum);
- i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d'inizio delle lezioni;

- il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato;
- la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento indetti dall'Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto;
- il periodo compreso tra il termine anticipato delle lezioni (a causa di elezioni politiche) e la data prevista dal calendario scolastico;
- il primo mese di astensione obbligatoria per maternità

Pertanto, l'attività lavorativa aggiuntiva svolta dalla odierna ricorrente, quale attività nelle commissioni d'esame, dovrebbe necessariamente rientrare nel conteggio delle attività didattiche svolte per l'as 2021/2022.

Sul punto si è espressa anche *Corte di Giustizia UE, Sez. 10, 28 ottobre 2021, n. 909 - C-909/19* – affermando espressamente che il tempo speso per la formazione obbligatoria rientri nell'orario di lavoro e vada retribuito: *“L'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che il lasso di tempo durante il quale un lavoratore segue una formazione professionale impostagli dal suo datore di lavoro, che si svolge al di fuori del suo luogo di lavoro abituale, nei locali del prestatore dei servizi di formazione, e durante il quale egli non esercita le sue funzioni abituali, costituisce «orario di lavoro», ai sensi di tale disposizione”.*

Alla luce di quanto sin qui espresso, le ore spese per la formazione dovrebbero essere quindi considerate quali ore aggiuntive di insegnamento, il che consentirebbe di superare la fattispecie prevista ai sensi dell'art 11 co 14 della L. 124 del 1999, richiamata ai sensi dell'art. 3 co1 dal Bando di Concorso oggetto di impugnazione.

Si aggiunga inoltre, che ai fini della regolamentazione delle ore aggiuntive di insegnamento, l'art. 30 del CCNL del 3.08.1999, ha chiaramente disposto che: *“le attività aggiuntive di insegnamento” possono, discrezionalmente, essere svolte dai docenti, fino ad un massimo di sei ore settimanali, aggiuntive all'orario d'obbligo di servizio.*

Tali attività consistono pertanto in attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all'insegnamento.

Tali attività svolte dalla odierna ricorrente, dovrebbero di fatto essere considerate quali attività aggiuntive, le quali essendo soggette a retribuzione, vengono considerate come vere e proprie ore di lavoro prestato ai fini delle attività didattiche.

In conclusione quindi, avendo l'odierna ricorrente prestato attività didattiche aggiuntive, per un tot di 22 giorni, successivi agli scrutini finali, si ritiene ad oggi superato quanto assunto dal richiamato art. 11 co 14 della L. 124 del 1999, spettando quindi alla stessa, che l'attività svolta a far data dal 7 febbraio 2022, venga considerata attività di docenza quale servizio prestato ininterrottamente e quindi al pari di chi abbia svolto attività di docenza ininterrottamente a partire dal 1 febbraio fino al termine degli scrutini finali, consentendole

di avere accesso al concorso in esame.

Inoltre in via ulteriore, si aggiunga che l'attività di docente formatore esterno, compiuta nell'arco del primo semestre dell'as 2021/2022, dalla odierna ricorrente, debba necessariamente essere considerata quale attività di docenza svolta nelle istituzioni scolastiche statali, il che consentirebbe alla stessa, di raggiungere le 180 giornate lavorative annuali al contrario del Bando, che richiede per essere ammessi **“un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni”, quale che sia**, ma che tuttavia risulta basato sul presupposto di non considerare utile il servizio prestato in qualità di docente formatore esterno.

Infatti **IL RUOLO DI FORMATORE ESTERNO DEVE NECESSARIAMENTE ESSERE CONSIDERATO A TUTTI GLI EFFETTI UN SERVIZIO DI INSEGNAMENTO IN AMBITO SCOLASTICO.**

Non solo! **La nomina e l'attività di docente formatore esterno si svolge a pieno titolo nell'ambito delle Istituzioni scolastiche, quindi quale attività didattica e formativa.**

ED ESSO E' PIU' RILEVANTE E CULTURALMENTE IMPEGNATIVO DEL NORMALE INSEGNAMENTO, ESSENDO DIRETTO A FORMARE GLI STESSI DOCENTI....

Ed infatti, come si evince dai criteri utilizzati affinché i Dirigenti Scolastici nominino esperti formatori esterni, **l'attività che gli stessi svolgono deve essere necessariamente considerata come attività di insegnamento a tutti gli effetti ed equiparata a quella dei docenti ordinari e di sostegno a cui viene riconosciuto l'accesso a tale concorso.**

Alla luce di quanto sin qui esposto, **l'incarico di docente formatore esterno appare pertanto perfettamente equiparabile ad un incarico di docenza ordinaria, in quanto richiede in capo a chi esercita tale attività, capacità e competenze tecnico-professionali specifiche di insegnamento.**

Dunque, il presente Bando di Concorso appare violato in concreto in quanto non esclude assolutamente quel servizio nella scuola, ovvero del tutto illegittimo nella parte in cui, seppur richiamando l'art 59 co 9 bis L. 23 luglio 2021 n. 106, venga interpretato nel senso di non prevedere che tra i requisiti di partecipazione al predetto Concorso venga incluso anche il servizio scolastico di formatore esterno.

ISTANZA CAUTELARE

Sul *fumus boni iuris* ci si richiama integralmente al contenuto di quanto esposto in diritto. Quanto al *periculum in mora*, si osserva che la estrema necessità ed urgenza invocata in questa sede si fonda sul rischio gravissimo e irreparabile per la parte ricorrente di vedersi cadere le proprie legittime aspettative di lavorare per il corrente anno scolastico come docente della scuola pubblica.

Si consideri infatti che la procedura è finalizzata al reclutamento del personale docente già per il corrente anno scolastico.

È altresì, palese l'irreparabilità del danno che verrebbe a determinarsi e che dovrebbe necessariamente includere un risarcimento patrimoniale a carico dei funzionari responsabili e volto a compensare la perdita per la parte ricorrente della concreta opportunità di vincere questo concorso.

Di fatto, si ribadisce che la Dott.ssa Rienzi, fosse in possesso di tutti i requisiti utili per poter partecipare al concorso in esame al momento della presentazione della domanda; tuttavia, essendo l'unica modalità possibile di presentazione consentita, solamente quella per via telematica, si è negato così alla stessa di poter vedere accolta la propria domanda di partecipazione inoltrata via PEC e di poter così partecipare al concorso in oggetto.

Ebbene, all'estrema gravità ed irreparabilità di questo pregiudizio, attuale e concreto, può avviarsi ora, ordinando **all'amministrazione resistente l'ammissione della ricorrente alla procedura concorsuale, consentendole lo svolgimento delle prove d'esame in una sessione suppletiva ad hoc e il conseguenziale inserimento nella graduatoria definitiva di merito del concorso.**

Fermo tutto quanto appena indicato, si confermano i motivi di diritto indicati nel ricorso principale.

4. Indicazione dei controinteressati:

-Dott.ssa **IACOBONE PAOLA**, non costituito in giudizio;

-Dott. **DE CAMILLIS ANDREA**, non costituito in giudizio;

5. Indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito:

“per pubblici proclami” sul sito web dell'Amministrazione con le modalità indicate nell'Ordinanza n. 836/2019 del Tar del Lazio;

6. Indicazione del numero del provvedimento con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami:

Decreto del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 08790/2022 pubblicato in data 04 novembre 2022, con il quale visto l'elevato numero di parti interessate e ritenuto ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, veniva accolta l'istanza de qua nei termini di cui in motivazione.

Al presente Avviso, si allegano:

- 1) Testo integrale del ricorso introduttivo;
- 2) Testo integrale del ricorso per motivi aggiunti di cui al ricorso introduttivo;
- 3) Decreto del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 08790/2022, pubblicato in data 04/11/2022

Avv. Prof. Carlo Rienzi